



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Laura Benini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15978/2011 promossa da:

**[REDACTED]** con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]** e dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in VIA **[REDACTED]** N. **[REDACTED]** presso lo studio dei difensori  
ATTORE

contro

**[REDACTED]**, con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in **[REDACTED]** N. **[REDACTED]** presso lo studio del difensore  
CONVENUTO

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Come a verbale d'udienza del

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**[REDACTED]** ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell'incidente occorso in data 14.7.2009 e che lo vedeva trasportato nella vettura Alfa Romeo 147 tg. **[REDACTED]** di proprietà del sig. **[REDACTED]** e condotta da **[REDACTED]**; assumeva l'attore che la vettura, mentre percorreva la strada provinciale 59, in prossimità della via Savena, a causa di una distrazione del conducente usciva di strada e finiva la corsa nel prato sottostante. Nonostante l'attore portasse le cinture di sicurezza, riportava gravi lesioni fisiche, che lasciavano importantissimi postumi permanenti.

La Compagnia di **[REDACTED]**, costituitasi, non contestava le modalità dell'incidente ma

ecceppiva un concorso di colpa del [redacted] che sosteneva non indossare le cinture di sicurezza, come si evinceva dal fatto che era stato trovato fuori dalla vettura.

Rimanevano contumaci [redacted] e [redacted].

\* \* \*

Non è contestata la dinamica del sinistro che ha visto coinvolto il [redacted] nella qualità di trasportato: l'autovettura condotta da [redacted] mentre percorreva la Strada Provinciale 59 con direzione di marcia Loiano-Fondovalle è uscita di strada e, dopo essersi ribaltata, è finita nel prato sottostante la via Savena.

Il rilievo di parte convenuta circa il mancato uso delle cinture di sicurezza è stato smentito dalla istruttoria espletata (vedi in particolare deposizione testi [redacted] e [redacted], dovendosi ritenere nulla la deposizione del teste [redacted] per incapacità dello stesso a deporre, avendo riportato –a differenza del teste [redacted]– danni nel sinistro).

Anche il Ctu è pervenuto alla conclusione che le lesioni vertebrali subite siano compatibili con l'utilizzo della cintura di sicurezza: *“alla luce delle modalità traumatiche, dei danni riportati dal mezzo di trasporto autovettura Alfa Romeo, della tipologia degli stessi danni rilevati dalla documentazione fotografica, attestante un notevole schiacciamento del tettuccio e dell'abitacolo della vettura, quindi con danni particolarmente ingenti, il Ctu ritiene che le lesioni vertebrali, in particolare la frattura-lussazione mielica C5-C6 siano compatibili con l'utilizzo della cintura di sicurezza, tenuto conto del verosimile ipotizzabile violento trauma da compressione del capo in assenza di altra lesività rilevata a livello di altri distretti corporei (fatto che porta ad escludere una proiezione del corpo del danneggiato)”*.

Non essendo dunque dubbia la responsabilità del [redacted] nella causazione del sinistro e dovendosi escludere un concorso del fatto colposo del danneggiato, occorre procedere alla quantificazione dei danni subiti dall'attore.

Il Consulente ha accertato che il [redacted] ha riportato *“una gravissima lesione traumatica lussativa-fratturativa a livello C5-C6 con conseguente tetraplegia post-traumatica”*.

Ha indicato la Inabilità Temporanea Totale sino al 19/4/2010 (e cioè per un periodo pari a mesi 9 e giorni 5) e ha quantificato nella misura del 90% i postumi permanenti, con un'incidenza sulla capacità lavorativa del 100%.

Ritiene questo Giudice di dover condividere le conclusioni cui è giunto il Consulente in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo; le stesse –del resto– non sono

state oggetto di osservazioni delle parti.

Facendo riferimento alle Tabelle di Milano espressamente adottate da questo Tribunale, la Inabilità Temporanea Totale deve essere quantificata in euro 39.600 (euro 144 x 275) mentre l'invalidità permanente in euro 1.213.750, per un totale di euro 1.253.350.

Si ritiene di dover personalizzare nella misura massima l'importo previsto nelle tabelle, sia con riferimento alla IT che alla IP, avuto riguardo -da un lato- alle condizioni personali della parte lesa che ha visto limitare moltissimo, se non azzerare, gli aspetti relazionali della propria vita, -dall'altro- agli aspetti di grave sofferenza soggettiva, patiti anche durante i lunghi periodi di degenza ospedaliera e riabilitativa; lo stesso Consulente ha ritenuto di dover sottolineare nel caso in esame *"le gravi ripercussioni di carattere dinamico-relazionale proiettate alla sfera ricreativa, sportiva, intima e personale del soggetto"* e stimare *"una sofferenza soggettiva del soggetto di grave entità sia relativamente al decorso clinico delle lesioni che in relazione alle gravi e permanenti menomazioni"*.

Il Consulente ha stimato nel 100% la incidenza dei gravi postumi sulla capacità lavorativa del soggetto *"dovendo in tal senso sottolineare la totale preclusione nello svolgimento di attività professionali in proiezione generica ed attitudinale, in soggetto che il 2/7/2009, quindi pochi giorni prima dell'evento traumatico, si era diplomato come perito elettronico"*.

Se è vero che l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica, dovendo detto danno patrimoniale da invalidità essere accertato in concreto, nel caso in cui si tratti di persona non ancora dedita ad attività lavorativa occorre valutare se presumibilmente la stessa avrebbe svolto un'attività produttiva di reddito.

Nel caso di specie, tenuto conto dell'età dell'attore (20 anni) e degli studi appena conclusi (perito elettronico), può ragionevolmente presumersi che lo stesso avrebbe svolto attività lavorativa, verosimilmente pertinente agli studi effettuati, e che lo stesso (tenuto conto della situazione economica del paese all'epoca) avrebbe impiegato circa due anni a trovare impiego.

Parte attrice ha posto a base del calcolo il triplo della pensione sociale.

Pertanto per le annualità (trascorse) dal 2012 al 2013, l'importo è di euro 33.620,7 (anno 2012: 16.371, anno 2013: 17.249,7), che rivalutate ad oggi (tenendo conto della diversa decorrenza) ammontano a complessivi euro 33.884.

Per le annualità future, facendo applicazione del metodo della "capitalizzazione indicizzata",

moltiplicando € 17.456,79 (triplo della pensione sociale, rectius assegno sociale, relativa alla annualità 2014) per il coefficiente corrispondente all'età dell'attore (oggi quasi venticinquenne) desunto dalle tabelle per la costituzione delle rendite vitalizie immediate di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 (pari a 18.724) il valore che ne deriva, ammonta ad una somma a pari ad euro 326.861.

Si reputa che il valore così ottenuto, tradizionalmente ridotto del 10% per compensare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, non debba essere ulteriormente decurtato, considerato che i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, costituiscono un parametro di quantificazione risalente nel tempo, che necessita di essere adeguato agli attuali valori reali.

Occorre, infatti, *"tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita occorre << attualizzare >> lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa"* (Cass. civ., sez. III, n. 8985 del 05.06.2012).

Dovendo poi avere riguardo alle spese sostenute, il Ctù ha ritenuto congrue quelle documentate agli atti per un importo di euro 946,71, che rivalutate ad oggi (decorrenza media agosto 2010) ammontano ad euro 1.011

Non possono essere riconosciute le spese sostenute con l'~~esborso~~ e richieste per l'importo di euro 15.000, in quanto non documentate.

Il Consulente ha ritenuto di non poter quantificare le pur indiscutibili future spese per le terapie di mantenimento, controlli ed accertamenti; tenuto conto che le stesse sono parzialmente a carico del SSN (come precisato dal ctù), delle indicazioni fornite da parte attrice (che ha evidenziato altresì la necessità di adeguare anche negli anni gli spazi in cui vive l'attore e le attrezzature di cui necessita) nonché del fatto che la corresponsione avviene in via anticipata, ritiene questo Giudice di quantificarle in via equitativa in euro 50.000.

In merito alle spese di assistenza, il Ctù ha rilevato come, considerando le gravissime menomazioni traumatiche, *"ricorrono le condizioni per riconoscere la necessità di una assistenza personale e continuativa del soggetto non autosufficiente, potendo stimare orientativamente la necessità di assistenza personale per almeno 12 ore al di proiettate a tutto l'arco della vita del soggetto, tenuto conto dell'assistenza in ambito familiare e del riposo notturno"*.

E' infatti indiscutibile che l'attore necessiterà per tutta la vita di un ausilio per compiere le attività di

vita quotidiana e la quantificazione operata dal Consulente appare congrua avuto riguardo alle sue condizioni specifiche.

Dal numero di ore di assistenza generica necessaria giornaliera si riesce a determinare il costo di assistenza futura, in considerazione del costo annuale di ciascuna persona deputata all'assistenza dell'attore, moltiplicato per il numero di anni di vita presumibile futura del soggetto (per gli uomini attualmente di ottanta circa).

Il costo annuale di ciascuna persona deputata all'assistenza del medesimo è desumibile dal “*Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico*”, applicabile anche ai badanti (20.000 euro annui, tenuto conto che si tratta di importo lordo e del tipo di assistenza richiesta), e tenuto conto del fatto che per un rapporto lavorativo a tempo indeterminato è previsto un massimo di 40 ore settimanali e 26 giorni di ferie l'anno e che i lavoratori subordinati si possono ammalare o infortunare e pertanto, in tale caso, deve sempre e comunque essere garantita al soggetto la loro immediata sostituzione.

Sulla scorta di tali elementi di valutazione, si deve pertanto tener conto dello stipendio di due persone a tempo pieno e di una a tempo parziale al 50%, pari a 50.000 euro l'anno per gli anni di presumibile vita residua.

Avvenendo la corresponsione in via anticipata, facendo applicazione del metodo della “capitalizzazione indicizzata”, moltiplicando € 50.000 per il coefficiente corrispondente all'età dell'attore (oggi quasi venticinquenne) desunto dalle tabelle per la costituzione delle rendite vitalizie immediate di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403 (pari a 18.724) il valore che ne deriva, ammonta ad una somma a pari ad euro 936.200

Dagli importi dovuti va detratto l'acconto di euro 125.000 corrisposto da parte convenuta e che parte attrice, all'odierna udienza, ha confermato di aver ricevuto.

Come precisato dalla Suprema Corte (cfr. sent. 8104/13) “*In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora - prima della liquidazione definitiva - il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento*”.

Devalutando dunque gli importi riconosciuti per il danno non patrimoniale e per il pregiudizio

patrimoniale subito ad oggi ( $1.253.350+33.884+1011= 1.288.245$ ) si ottiene l'importo di euro 1.182.961, mentre l'acconto devalutato ammonta ad euro 124.502. Il residuo dovuto sarà dunque pari ad euro 1.058.459

Calcolando su detta somma la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata (onde tener conto del danno da ritardo nella soddisfazione del danno) si arriva ad un importo di euro 1.253.871

Ad essi dovranno aggiungersi i danni "futuri" come sopra liquidati ( $326.861+50.000+936.200$ ) per un importo complessivo di euro 1.313.061.

Consegue pertanto che i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento a favore di parte attrice della somma di euro 2.566.932, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

Le spese di CtU si liquidano in euro 1500 oltre Iva, detratto l'acconto di euro 1.000 oltre Iva, e vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) Accerta la responsabilità esclusiva di ~~Condotto Dazio~~ nella causazione del sinistro avvenuto in data 14/7/2009;
- b) Condanna i convenuti -in solido tra loro- al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore che si quantificano in euro 2.566.932, oltre interessi dalla data della sentenza al saldo;
- c) Condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.466 per spese, € 15.000 per compensi oltre oneri accessori.
- d) Liquidava le spese di CtU in euro 1500 oltre Iva, detratto l'acconto di euro 1.000 oltre Iva, che pone in via definitiva a carico di parte convenuta.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 6 marzo 2014

Il Giudice  
dott. Maria Laura Benini